



## ***Giunta Regionale della Campania***

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali**

COORDINATORE

**D.ssa Pizzorno Ilva**

DIRIGENTE SETTORE

**Arch. Grassia Mario**

| DECRETO N° | DEL               | A.G.C.    | SETTORE  | SERVIZIO | SEZIONE |
|------------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>11</b>  | <b>28/04/2011</b> | <b>13</b> | <b>2</b> | -        | -       |

Oggetto:

***Approvazione Circolare esplicativa attuativa delle Deliberazioni della G.R. Campania n. 816 del 26.11.2010 e n. 95 del 21.03.2011 con i relativi 4 moduli semplificati: strutture ricettive extralberghiere (L.R. 17/2001), complessi turistico-ricettivi all'aria aperta (L.R. 13/93), aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta (L.R. 15/1984) e attivita' di bed and breakfast (L.R. 5/2001).***

|  |                                                                             |       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Data registrazione                                                          | _____ |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                        | _____ |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.                                                 | _____ |
|  | Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio | _____ |
|  | Data dell'invio al settore Sistemi Informativi                              | _____ |

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. la Regione Campania con la legge regionale n.18 dell'11 dicembre 2008 ha disciplinato le modalità di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari;
- b. l'articolo 3 di detta legge prevede che "se dalla disciplina comunitaria....deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge";
- c. nel rispetto di tale previsione con D.P.G.R. n. 94 del 9.4.2010 è stato emanato il regolamento n. 11/2010 recante "...attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno" il cui art. 3 espressamente autorizza la Giunta regionale ad individuare "...i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9/16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5 e 6".
- d. ai sensi dell' art. 3 del Regolamento n. 11/2010 la G.R. con deliberazione n. 816 del 26.11.2010 ha individuato i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della direttiva 2006/123/CE, nel rispetto della normativa statale di cui al D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, disponendo -perciò- la disapplicazione delle disposizioni regionali in contrasto con la normativa comunitaria e con il predetto D.Lgs. n. 59/2010 nelle materie relative alle attività di servizi: commercio, artigianato, strutture turistico ricettive, agriturismo;
- e. l'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, ha previsto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della autorizzazione o della dichiarazione di inizio di attività in tutti i casi in cui "il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge.... e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale...";
- f. la G.R. con la deliberazione n. 95 del 21/3/2011 - tenuto conto che il termine per il recepimento della surrichiamata direttiva è scaduto il 28 dicembre 2009 e, di conseguenza, da tale data non possono più essere applicate dagli organi amministrativi le disposizioni che prevedono requisiti vietati ai sensi della direttiva servizi sussistendo la responsabilità per lo Stato (e per la Regione) per il mancato recepimento con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dai singoli per effetto dell'inadempimento e alla luce dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 11.12. 2008 - ha dato atto che la D.G.R. 816/2010 ha correttamente concluso l'iter procedimentale previsto dalla L.R. n. 18/2008 e dal regolamento n. 11/2010 e che, per l'effetto, essa è esecutiva;

### CONSIDERATO CHE

- a. con la deliberazione n. 816/2010 - perfezionatasi e resa esecutiva con la citata D.G.R. n.95/2011 - la Giunta Regionale ha ritenuto necessario intervenire, tra l'altro, nelle seguenti materie prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali recate delle disposizioni sotto indicate risultate in contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva servizi e con il regolamento regionale n.11/2010:
  - **a.1 strutture turistico-ricettive** (art. 1, comma 5, art. 2 e art. 6 della L.R. 10 maggio 2001, n. 5 "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast"; art. 9 della L.R. 24 novembre 2001, n. 17 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"; art.7, art. 8 e art. 14 della L.R. 26 marzo 1993, n. 13 "Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta"): ALLEGATO C alla D.G.R. 816/2010;

- **a.2 agenzie di viaggi e turismo** (DGR 10 marzo 1999, n. 1278; DGR 23 dicembre 1998, n. 9037): ALLEGATO D alla D.G.R. 816/2010;

- b.** la G.R., conseguentemente, ha dato mandato agli uffici competenti nelle sopraelencate materie di emanare, entro 30 giorni dal perfezionamento della delibera n. 816/2010, circolari esplicative in ordine agli effetti della disapplicazione sui richiamati procedimenti secondo quanto previsto negli allegati C e D alla D.G.R. n. 816/2010, nonché di predisporre la modulistica semplificata da pubblicare sul sito istituzionale della Regione;
- c.** in attuazione delle predette disposizioni con nota prot. n. 2011.301979 sono state fornite, a cura dell'A.G.C. 13, indicazioni ai competenti Settori "Sviluppo e Promozione Turismo" e "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" in ordine all'esatto adempimento di quanto previsto dalle DD.G.R. nn. 816/2010 e 95/2011;
- d.** il Settore "Strutture ricettive e infrastrutture turistiche" ha tenuto altresì conto delle indicazioni del Settore Legislativo – Osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia legislativa - dell'Area Gabinetto del Presidente, sentito al riguardo

**RITENUTO**, pertanto, doversi

**a.** approvare la circolare esplicativa - trasmessa all'A.G.C. 13 con nota prot. n.327418 del 22.04.2011 - recante "*Strutture ricettive turistiche: attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 26.11.2010 e n. 95 del 21.3.2011*" e i relativi 4 moduli semplificati [L.R. n. 17/2001: *strutture ricettive extralberghiere* - L.R. n. 13/1993: *complessi turistico ricettivi all'aria aperta* – L.R. n. 15/1984: *aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta* – L.R. n. 5/2001: *attività di Bed and breakfast* ], tutti allegati sub A), a.1), a.2), a.3) e a.4) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**b.** trasmettere la circolare esplicativa di cui al precedente punto, in uno ai relativi modelli allegati, al "Web-master" della Regione Campania, per la prevista pubblicazione sul portale istituzionale [www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it), nonché ai destinatari interessati;

**VISTO**

- a.** la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- b.** il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE";
- c.** la L.R. n. 18/2008;
- d.** il regolamento n. 11/2010;
- e.** la Legge Regionale 17 ottobre 2005, n.17 "Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo";
- f.** la Legge 30 luglio 2010, n.122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- g.** le D.G.R.C. nn. 816/2010 e 95/2011;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche"

## DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la circolare esplicativa - recante "*Strutture ricettive turistiche: attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 26.11.2010 e n. 95 del 21.3.2011*" e i relativi 4 moduli semplificati [L.R. n. 17/2001: *strutture ricettive extralberghiere* - L.R. n. 13/1993: *complessi turistico ricettivi all'aria aperta* – L.R. n. 15/1984: *aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta* – L.R. n. 5/2001: *attività di Bed and breakfast*], tutti allegati sub A), a.1), a.2), a.3) e a.4) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto e i relativi allegati ai destinatari interessati nonché a:
  - 2.1 Coordinatore A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali";
  - 2.2 "Web-master" della Regione Campania, per la pubblicazione sul portale istituzionale;
  - 2.3 "Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale", per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
  - 2.4 Servizio "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" del Settore "Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta";
  - 2.5 Coordinatore dell'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale";
  - 2.6 Assessore al Turismo e Beni Culturali, per opportuna conoscenza.

Grassia

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

## A.G.C. "TURISMO E BENI CULTURALI"

### SETTORE "STRUTTURE RICETTIVE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE"

#### CIRCOLARE ESPLICATIVA

*STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE: attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 26/11/2010 "Individuazione, ai sensi dell'art.3 del Regolamento n. 11/2010 (Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno) dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. Direttiva Servizi" e n. 95 del 21/3/2011 "Determinazioni in ordine all'esecutività della D.G.R. n. 816 del 26 novembre 2010".*

#### PREMESSA

Con la presente circolare si fornisce un'indicazione puntuale dei procedimenti regionali in materia di strutture ricettive turistiche incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. Direttiva Servizi e con il regolamento regionale n.11/2010 e delle disapplicazioni delle parti procedurali in contrasto.

La Direttiva 2006/123/CE ha indicato quale suo obiettivo prioritario l'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri.

Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e , in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.

La Direttiva Servizi è stata recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 il quale prevede che ciascuna Regione adotti la normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

La Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art 3 della legge regionale 11/2008 "Legge comunitaria regionale" ha approvato il Regolamento n. 11/2010 allo scopo di adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari .

In particolare, ai sensi dell'art 3 del Regolamento n.11/2010, è compito della Giunta Regionale individuare "nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della Direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4,5,6 ".

## IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale con la deliberazione in oggetto è dunque intervenuta prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali relative alle seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive turistiche :

**Art. 2 comma 1 , Art. 6 comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001 n.5 “Disciplina dell’attività di Bed e Breakfast”**

**Art. 7, art. 8, art. 14 della Legge regionale 26 marzo 1993 n.13 “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta”**

**Art. 9 della Legge regionale 24 novembre 2001 n.17 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”**

Le modifiche, riguardano il regime autorizzatorio .

Le leggi regionali precitate prevedono che l’avvio di attività, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture ricettive disciplinate avvengano attraverso il rilascio di apposita autorizzazione dell’inizio di attività.

L’art. 83 del D.Lgs n.59/2010 recita che “l’apertura,il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture ricettive sono soggetti a dichiarazione inizio di attività (D.i.a.) ai sensi dell’art.19 ,comma 2 primo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

L’art. 49 comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n.78 /2010 riformula interamente l’art. 19 della legge n.241 del 1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (Dia) con la Segnalazione di inizio attività (Scia).

In definitiva la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) sostituisce la previgente disciplina abilitativa (Dia) prevista dalla normativa statale e regionale.

L’ espressione “Segnalazione certificata di inizio attività” deve intendersi pertanto sostitutiva di quella di “dichiarazione di inizio di attività” ovunque ricorra anche come parte di una espressione più ampia (art 49 comma 4 ter legge 122/2010)

**Art.1 comma 5 della legge regionale n.5/2001 “Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”**

La modifica riguarda l’obbligo di residenza e stabile domicilio previsto dall’art.1 comma 5 della legge regionale n.5/2001.

Ai sensi dell’art 14 della Direttiva Servizi, dell’art 11 del D.Lgs n. 59/2010 e dell’art 4 del Regolamento regionale n.11/2010 è requisito vietato l’obbligo congiunto di residenza e di stabile domicilio. Pertanto l’attività di B &B può essere esercitata dai proprietari o possessori delle abitazioni nella quali dimorano o di cui abbiano la disponibilità.

## **PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (Scia)**

Gli allegati alla presente circolare recano la modulistica Scia semplificata(1), consultabile sul sito della Regione, da utilizzare sia in versione telematica che ,eventualmente, in versione cartacea.

Si rappresenta che, a partire dal 28 marzo 2011, l'avvio di attività, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture ricettive oggetto della presente circolare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 59/2010, della L. 135/2001 e del D.P.R. 160/2010, sono sottoposti a presentazione, con modalità telematica, di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ed i relativi allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e dal relativo allegato tecnico per le modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il Suap e i soggetti coinvolti nel procedimento.

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990 e s.m.

Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) è comunicata, allo SUAP competente per territorio .

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Qualora in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti , il Suap , entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ,salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione competente, in ogni caso non inferiore a 30 gg. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva ,comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 /2000 e dall'art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e s.m.i.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze allo Suap si fa presente che fino al completamento delle procedure di informatizzazione degli sportelli unici comunali nulla osta alla presentazione della documentazione con modalità cartacea.

(1) La modulistica ha una funzione esclusivamente di indirizzo. I comuni, i Suap apportano integrazioni e modifiche per agevolare e semplificare ulteriormente il rapporto con gli utenti.